

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Sintesi delle disposizioni normative applicabili



Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

INTERVENTO AMMESSO	IMPORTO MASSIMO	ALIQUOTA DETRAZIONE
TUTTI GLI EDIFICI – CAPPOTTO (comma 1) a) isolamento termico delle <u>superfici opache verticali e orizzontali</u> che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza <u>superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda</u> dell'edificio medesimo	60.000,00 € per unità immobiliare	110% da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo

Note:

- Comma 3) Gli interventi nel loro complesso (involucro+impianti) devono assicurare un miglioramento di almeno due classi la classe energetica del fabbricato mediante attestazione di prestazione energetica da parte di tecnico abilitato ante e post intervento
- Comma 1 lettera a) I materiali ISOLANTI utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

INTERVENTO AMMESSO	IMPORTO MASSIMO	ALIQUOTA DETRAZIONE
EDIFICI CONDOMINIALI – IMPIANTI (comma 1) b) interventi <u>sulle parti comuni degli edifici</u> per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con <u>impianti centralizzati</u> per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, inclusi impianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione	30.000,00 € per unità immobiliare	110% da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo

Nota:

- Comma 3) Gli interventi nel loro complesso (involucro+impianti) devono assicurare un miglioramento di almeno due classi la classe energetica del fabbricato mediante attestazione di prestazione energetica da parte di tecnico abilitato ante e post intervento

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

INTERVENTO AMMESSO	IMPORTO MASSIMO	ALIQUOTA DETRAZIONE
EDIFICI UNIFAMILIARI – IMPIANTI (comma 1) c) interventi sugli edifici unifamiliari per la <u>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti</u> con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione	30,000,00 € complessivi	110% da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo

Nota:

- Comma 3) Gli interventi nel loro complesso (involucro+impianti) devono assicurare un miglioramento di almeno due classi la classe energetica del fabbricato mediante attestazione di prestazione energetica da parte di tecnico abilitato ante e post intervento

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

INTERVENTO AMMESSO	IMPORTO MASSIMO	ALIQUOTA DETRAZIONE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (comma 5) Installazione di impianti solari fotovoltaici <u>connessi alla rete elettrica su edifici</u> , sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4 (INVOLUCRO+IMPIANTI oppure MIGLIORAMENTO SISMICO)	48.000,00 € 2.400,00 €/kW (ridotti a 1.600,00 €/kW in caso di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA)	110% da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo

Nota:

- Commi 6, 8) La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati con la detrazione del comma 5, alle stesse condizioni e limite di importo, con limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo, nonché per infrastrutture di ricarica veicoli elettrici
- Comma 7) La detrazione è subordinata alla cessione al GSE dell'energia non autoconsumata, e non è cumulabile con altri incentivi

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

INTERVENTO AMMESSO	IMPORTO MASSIMO	ALIQUOTA DETRAZIONE
ALTRI INTERVENTI (comma 2) <u>Incremento dell'aliquota già prevista</u> per altri interventi di efficientamento energetico a condizione che vengano eseguiti contestualmente ad almeno uno di cui al comma 1) (INVOLUCRO o IMPIANTI)	V. TABELLA SOTTOSTANTE Fonte: linee guida ENEA 2020	110% da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo

Interventi ammessi	Detrazione massima	Aliquota Detrazione
SERRAMENTI E INFISSI	€60.000	50% 110%
SCHERMATURE SOLARI	€60.000	
CALDAIE A BIOMASSA	€30.000	
CALDAIE A CONDENSAZIONE (CLASSE A)	€30.000	

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER SISMA BONUS


INTERVENTO AMMESSO	IMPORTO MASSIMO	ALIQUOTA DETRAZIONE
SISMABONUS (comma 4) Incremento dell'aliquota già prevista per il sismabonus	96.000,00 € per unità immobiliare	110% da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo

Note:

- in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, prevista detrazione fiscale nella misura del 90 per cento del premio della polizza
- Non applicabile nei comuni classificati in zona sismica 4 (v. mappe a seguire)

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

MAPPA CLASSIFICAZIONE SISMICA COMUNI REGIONE EMILIA ROMAGNA



Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

Chi può accedere alle detrazioni fiscali? (art. 119 comma 9)

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10 (NO SECONDE CASE);

c) Dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

Visto di conformità (art. 119 comma 11)

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, **il contribuente richiede il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti presso le camere di commercio in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria), e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

Le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano tra quelle detraibili (comma 15)

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

Comunicazione telematica (art. 119 comma 12)

I dati relativi all'opzione sono comunicati **esclusivamente in via telematica** secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

Asseverazioni tecniche (art. 119 comma 13)

Per gli **interventi di efficientamento energetico**, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Per gli **interventi di riduzione del rischio sismico**, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le spese per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni rientrano tra quelle detraibili (comma 15)

Decreto Legge 34 / 2020 (G.U. 128 del 19/05/2020)

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

Sanzioni (art. 119 comma 14)

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, **ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.**

I soggetti stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, **comunque, non inferiore a 500 mila euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni →

info@ccdprog.com

0522 / 920460



WWW.CCDPROG.COM
